

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
Ambito Territoriale Ottimale
AGRIGENTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Rendiconto esercizio finanziario 2021

Premessa

L'assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento (ATI) è stata costituita con deliberazione n. 1 del 12.04.2016 dell'Assemblea dei Rappresentanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella GURS n. 7 del 12 febbraio 2016 ed è costituita da tutti i comuni del territorio della provincia di Agrigento.

Successivamente con deliberazione n. 2 del 12.04.2016 dell'Assemblea dei Rappresentanti, è stato approvato il relativo Statuto, che qui si riporta integralmente:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO "ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)" STATUTO

Art. 1

Assemblea Territoriale Idrica

L'Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI, istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di seguito elencati:

- comune di Agrigento;
- comune di Alessandria della Rocca;
- comune di Aragona;
- comune di Bivona;
- comune di Burgio;
- comune di Calamonaci;
- comune di Caltabellotta;
- comune di Camastra;
- comune di Cammarata;
- comune di Campobello di Licata;
- comune di Canicatti;
- comune di Casteltermini;
- comune di Castrofilippo;
- comune di Cattolica Eraclea;
- comune di Cianciana;
- comune di Comitini;
- comune di Favara;
- comune di Grotte;
- comune di Joppolo Giancaxio;
- comune di Lampedusa e Linosa;
- comune di Licata;
- comune di Lucca Sicula;
- comune di Menfi;
- comune di Montallegro;
- comune di Montevago;
- comune di Naro;
- comune di Palma di Montechiaro;
- comune di Porto Empedocle;
- comune di Racalmuto;

- comune di Raffadali;
- comune di Ravanusa;
- comune di Realmonte;
- comune di Ribera;
- comune di Sambuca di Sicilia;
- comune di San Biagio Platani;
- comune di San Giovanni Gemini;
- comune di Santa Elisabetta;
- comune di Santa Margherita di Belice;
- comune di Sant'Angelo Muxaro;
- comune di Santo Stefano Quisquina;
- comune di Sciacca;
- comune di Siculiana;
- comune di Villafranca Sicula;

Art. 2

Sede legale

1. L'ATI dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ha sede nel comune di Aragona, Piazza Trinacria Edificio A.S.I.

Art.3

Natura e funzioni

1. L'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
2. L'ATI è l'Ente di governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni all'ATI sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.
2. Le quote sono stabilite come segue:

Comune	POP. RES. 2011	%
Agrigento	58.323	13,05
Alessandria della Rocca	3.118	0,70
Aragona	9.493	2,12
Bivona	3.882	0,87
Burgio	2.780	0,62
Calamonaci	1.375	0,31
Caltabellotta	3.907	0,87
Camastra	2.163	0,48

Cammarata	6.275	1,40
Campobello di Licata	10.438	2,34
Canicattì	34.863	7,80
Casteltermini	8.422	1,88
Castrofilippo	3.020	0,68
Cattolica Eraclea	3.975	0,89
Cianciana	3.517	0,79
Comitini	944	0,21
Favara	32.972	7,38
Grotte	5.839	1,31
Joppolo Giancaxio	1.210	0,27
Lampedusa e Linosa	6.105	1,37
Licata	38.125	8,53
Lucca Sicula	1.917	0,43
Menfi	12.711	2,84
Montallegro	2.543	0,57
Montevago	3.015	0,67
Naro	8.103	1,81
Palma di Montechiaro	23.643	5,29
Porto Empedocle	16.841	3,77
Racalmuto	8.345	1,87
Raffadali	12.837	2,87
Ravanusa	12.128	2,71
Realmonte	4.487	1,00
Ribera	19.302	4,32
Sambuca di Sicilia	6.114	1,37
San Biagio Platani	3.501	0,78
San Giovanni Gemini	8.127	1,82
Santa Elisabetta	2.608	0,58
Santa Margherita Belice	6.544	1,46
Sant'Angelo Muxaro	1.471	0,33
Santo Stefano Quisquina	4.897	1,10
Sciacca	40.899	9,15
Siculiana	4.632	1,04
Villafranca Sicula	1.426	0,32

Art. 5 Organi dell'ATI

1. Sono organi dell'ATI:
 - a) l'Assemblea dei rappresentanti;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Revisore Unico dei conti;
 - e) il Direttore.

Art. 6

Composizione e durata dell'Assemblea dei rappresentanti e quote di rappresentanza.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona dei Sindaci o di loro delegati: Assessori, Consiglieri Comunali, Funzionari o Esperti nominati dal Sindaco.
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente indicata nell'ultimo censimento ISTAT e secondo il seguente criterio:
Quote di rappresentanza:

Comuni con popolazione residente da 1 a 10.000 abitanti	1 voto
Comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti	2 voti
Comuni con popolazione residente da 20.001 a 30.000 abitanti	3 voti
Comuni con popolazione residente da 30.001 a 40.000 abitanti	4 voti
Comuni con popolazione residente da 40.001 a 50.000 abitanti	5 voti
Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti	6 voti
3. La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti non dà diritto ad alcun compenso.
4. L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente dell'ATI.
5. L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'ATI di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
6. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dei rappresentanti qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti svolge funzioni d'indirizzo dell'attività dell'ATI.

Essa svolge le seguenti funzioni e delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) approva lo Statuto;
- b) elegge il Presidente dell'ATI e il Vice Presidente, tra i componenti dell'Assemblea stessa;
- c) elegge i membri del Consiglio direttivo;
- d) nomina il Revisore Unico dei Conti;
- e) nomina e revoca il Direttore;
- f) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- g) determina l'entità del fondo di dotazione consortile;
- h) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
- i) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;
- j) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- k) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
- l) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il

disciplinare con i soggetti gestori del servizio nel rispetto delle prerogative dei singoli comuni o sub-ambiti secondo quanto indicato nel successivo comma 2;

- m) definisce gli standard qualitativi del servizio;
 - n) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - o) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4 comma 7, e dall'art. 5 comma 6 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19;
 - p) approva i regolamenti interni;
 - q) determina il rimborso spese ai componenti dell'assemblea dei rappresentanti, del consiglio direttivo;
 - r) determina il trattamento economico spettante al Revisore Unico dei conti;
 - s) determina il trattamento economico spettante al Direttore, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale;
 - t) approva il rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
 - u) delibera ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o mandato al suo voto dal consiglio direttivo.
2. L'Assemblea dei rappresentanti affida la gestione del Servizio Idrico Integrato, stipula, approva le relative convenzioni e i disciplinari con i soggetti gestori del Servizio, avendo prioritariamente cura di:
- a) Salvaguardare la gestione diretta e pubblica del Servizio attraverso la costituzione di sub / ambiti che rispettino l'unità di bacino idrografico o dei bacini idrografici contigui, composti da più Comuni facenti parte dell'ATO che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5 comma 6 della L.R. 19/2015;
 - b) Salvaguardare la gestione singola e diretta di Comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti nonché la gestione delle isole minori e dei Comuni di cui al comma 6, dell'art. 1 della L.R. 9/1/2013, n. 2, nei casi in cui la gestione associata risulti anti economica, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L.R. 19/2015;
 - c) Salvaguardare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei Comuni che presentano caratteristiche di approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, ovvero sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici, ovvero l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico, così come stabilito dall'art. 147, comma 2 bis, del D.L n. 152 del 03/04/2006.

L'ATI, svolge il compito di coordinamento del servizio ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione fra la pluralità dei soggetti gestori. Inoltre l'ATI, provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di ciascun Comune che intende mantenere la gestione del servizio, secondo quanto previsto nelle precedenti lettere b) e c) e delle società consortili costituite da quei singoli Comuni, facenti parte dell'ATO, che intendano consorziarsi per costituire Società consortili ad esclusivo capitale pubblico di cui all'art. 4, comma 13, della L.R. 19/2015.

L'ATI affida la gestione del Servizio Idrico Integrato, tenendo conto che l'acqua è un bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative e che l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano non assoggettabile a ragioni di mercato, così come stabilito con L.R. 19/2015.

L'ATI prende atto, altresì, che la proprietà degli impianti idrici è degli Enti locali (art. 1, comma 2 lett. c, L.R. 19/2015), che, quindi, hanno facoltà di trasferire le reti ad un eventuale soggetto gestore solo nel caso in cui la nuova gestione risulti economicamente più vantaggiosa per il Comune e per i cittadini.

Inoltre, al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità e agli obiettivi della L.R. 19/2015, l'ATI valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti in essere in Provincia di Agrigento, adottando i conseguenti provvedimenti, così come stabilito dall'art. 5, comma 4 e comma 6, della L.R. 19/2015.

L'ATI, al fine di consentire l'adeguamento degli impianti idrici in tutti i Comuni facenti parte dell'ATO, destina ogni finanziamento a tutti i Comuni dell'ambito a prescindere dal soggetto gestore.

Art. 8 **Convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti**

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti ovvero un terzo delle quote di rappresentanza..
4. L'Assemblea è convocata con avviso a mezzo pec contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante posta certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'ATI a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Art.9 **Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti**

1. L'Assemblea dei rappresentanti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea dei rappresentanti è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza stabilite secondo i criteri indicati nell'art. 6 comma 2 del presente Statuto.
3. In seconda convocazione l'Assemblea dei rappresentanti è valida purché la quota rappresentata dagli intervenuti sia non inferiore ad un terzo del totale delle quote di rappresentanza.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza dei soggetti presenti in assemblea.
5. Limitatamente all'elezione del Presidente dell'ATI e del Vice Presidente (Art. 7, comma 1, lettera b del presente Statuto), si procederà con voto a scrutinio segreto e ciascun rappresentante

avrà diritto ad un solo voto.

6. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, i dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4 commi 7 e 8, dell'art. 5 commi 4 e 6, della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, nonché dell'art.21 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza e la maggioranza numerica dei soggetti aventi diritto al voto.

Art. 10

Presidente dell'ATI

1. Il Presidente dell'ATI ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente.
 - a) Convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio direttivo, e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) Cura le relazioni esterne e controlla le relazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato con l'utenza;
 - c) Esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio Direttivo, ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 11

Revisore unico dei conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ATI è esercitato da un Revisore Unico dei conti, che relaziona annualmente all'Assemblea dei rappresentanti.
2. L'Assemblea dei rappresentanti nomina il Revisore Unico dei Conti ed il suo supplente tra i soggetti iscritti alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché al registro dei Revisori Contabili, tramite pubblico sorteggio regolato secondo la normativa vigente, successivamente ad una manifestazione di interesse.
3. Per la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 235 e 236 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.
4. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 12

Il Direttore

1. La rappresentanza organizzativa e gestionale dell'ATI, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al Direttore, il quale compie gli atti demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare:
 - a) è il capo del personale dell'ATI e sovrintende agli uffici, vigilando sul loro ordinato svolgimento;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c) dà esecuzione ai provvedimenti adottati dall'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio direttivo;
 - d) ha la legale rappresentanza dell'ATI dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le

- azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo per la ratifica;
- f) stipula i contratti e le convenzioni dell'ATI, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei rappresentanti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 110 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attraverso procedura ad evidenza pubblica e comparativa.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
5. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'ATI, dal Vice Presidente e da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno. La carica di componente del Consiglio direttivo non dà diritto ad alcun compenso.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei rappresentanti provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore

Art. 14

Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti; ad esso spettano tutti i compiti non gestionali non attribuiti ad altri organi dell'ATI.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'Assemblea dei rappresentanti gli atti di cui all'art. 3, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19;
 - b) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'ATI;
 - c) propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - d) formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'ATI o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Art. 15

Pubblicità atti fondamentali dell'ATI

1. Gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ATI, al fine di dare massima diffusione all'attività dell'ATI di ambito.

Art. 16

Forme di consultazione

1. Gli organi dell'ATI promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ATI.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'ATI in particolare:

- a) attuano incontri con i Comuni partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
- b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti.

Art. 17

Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi dell'ATI assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla normativa vigente, nonché tutti i principi e le disposizioni di cui all'Art. 10 comma 1 della L.R. 19/2015, in ordine all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'Art.10 della stessa legge, nonché del richiamato Art. 4 comma 12 (Fondo di solidarietà) sarà disciplinata da successivo regolamento attuativo che sarà approvato dall'ATI, e terrà conto delle diverse forme di gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. L'ATI, con successivo regolamento, dovrà garantire la piena operatività delle disposizioni di cui all'art. 8, legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, in ordine agli strumenti di partecipazione democratica, al fine di assicurare un governo democratico delle gestioni del servizio idrico integrato.

Art. 18

Uffici e personale

1. Il personale dell'ATI è individuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19.
2. Nelle more della nomina del Direttore generale di cui all'Art. 12 del presente Statuto, l'ATI per lo svolgimento delle relative funzioni, potrà avvalersi del personale in servizio presso il disciolto ATO di Agrigento in liquidazione.

Art. 19

Patrimonio

1. L'ATI è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette

effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3. All'ATI possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'ATI - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'ATI e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 20

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni.
2. Le spese di funzionamento dell'ATI gravano sulla tariffa, nel rispetto delle direttrici della metodologia tariffaria in vigore e, ove dovesse rendersi necessario, i Comuni interverranno in proporzione alla quota di partecipazione secondo quanto indicato dall'art.4 del presente Statuto.

Art. 21

Modifiche statutarie

1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge, il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.

Art.22

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla normativa vigente per i Comuni, in quanto applicabili.

Con deliberazione n. 2 del 15.02.2022 dell'Assemblea dei Rappresentanti, è stato eletto Presidente il Sindaco di Santa Elisabetta Arch. Domenico Gueli.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto approvato con la citata deliberazione n. 2/2016, per la contabilità e finanza dell'ATI si applicano le norme vigenti per i comuni. Inoltre, le spese di funzionamento dell'ATI gravano sulla tariffa, nel rispetto delle direttrici della metodologia tariffaria in vigore e, ove dovesse rendersi necessario, i Comuni interverranno proporzionalmente alla quota di partecipazione secondo quanto indicato dall'art. 4 dello statuto.

Ai fini della predisposizione della relazione sulla gestione, si è tenuto conto del processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

In merito alla redazione della presente relazione, riferita all'esercizio finanziario 2021, è doveroso soffermarsi sugli aspetti più importanti della gestione dell'anno oggetto di relazione.

La presente relazione illustrativa, redatta in adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 231 del D. Lgs. 267/2000 nonché predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accompagna il conto consuntivo dell'esercizio 2021 ed evidenzia il significato amministrativo ed economico dei dati consuntivi della gestione riferita all'esercizio anzidetto.

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 presenta un risultato di amministrazione di €. 449.928,54 che comprese le quote vincolate, destinate e accantonate come previsto dall'art. 187 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, porta ad un risultato disponibile negativo di € 102.353,87 derivante dagli appostamenti degli accantonamenti dovuti da una valutazione prudentiale dei fatti di gestione.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				49.511,20
RISCOSSIONI	(+)	174.838,70	393.997,21	568.835,91
PAGAMENTI	(-)	95.736,64	469.531,21	565.267,85
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			53.079,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			53.079,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.183.177,31	585.879,62	1.736.056,93
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	870.143,76	502.063,89	1.372.207,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			449.928,54

con la seguente modalità di utilizzo:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti (Fondo canone di concessione - gestione Girgenti Acque S.p.A.)	419.751,41
Altri accantonamenti (Entrate spese di funzionamento – Gestione Commissariale)	132.531,00
Totale parte accantonata (B)	552.282,41
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 102.353,87

Al fine di meglio comprendere la relazione sulla gestione, si riporta integralmente il dettato normativo previsto dal D. Lgs. 118/2011 art. 11 comma 6:

“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- i criteri di valutazione utilizzati;
- le principali voci del conto del bilancio;
- le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- ((d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione))
- le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.”

Considerato che nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Ed inoltre, il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Pertanto, in merito al dettato normativo sopra descritto ed inerente le principali voci del conto del bilancio, nel rendiconto di gestione 2021 è stata accantonata la somma di € 552.282,41 a titolo prudenziale in quanto ad oggi i gestori precedenti non ha versato il saldo relativo al canone di concessione ed il saldo delle spese di funzionamento dell'Ente di governo d'Ambito.

Quindi, si è ritenuto prudente accantonare la quota non ancora riscossa.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 187 del TUEL il risultato di amministrazione non è sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione.

Tale disavanzo sarà iscritto come posta a se stante nel bilancio di previsione 2022 secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL.